

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 14 aprile 2016



STUDI DI SETTORE

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 39	Professionisti ancora senza premiale	Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi	1
-------------	----------	-------	--------------------------------------	---	---

RIFORMA CATASTO

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 40	Archivio dei numeri civici per la riforma del Catasto	Saverio Fossati	2
-------------	----------	-------	---	-----------------	---

ABUSIVISMO

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 44	Abusivismo con prescrizione limitata	Guglielmo Saporito	3
-------------	----------	-------	--------------------------------------	--------------------	---

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Italia Oggi	14/04/16	P. 37	Dissesto idrogeologico, lotta senza quartiere	O Emanuele,	4
-------------	----------	-------	---	-------------	---

STUDI DI SETTORE

Italia Oggi	14/04/16	P. 32	Studi di settore, il 78% con il regime premiale	Giorgia Pacione Di Bello	5
-------------	----------	-------	---	-----------------------------	---

CODICE APPALTI

Corriere Della Sera	14/04/16	P. 17	Codice per gli appalti, il governo è pronto Ma non ci sono fondi per l'Anac di Cantone	Sergio Rizzo	6
---------------------	----------	-------	--	--------------	---

INARCASSA

Italia Oggi	14/04/16	P. 33	La Fondazione Inarcassa		7
-------------	----------	-------	-------------------------	--	---

RAPPRESENTANZA

Corriere Della Sera	14/04/16	P. 32	La rappresentanza perduta degli interessi collettivi	Giuseppe De Rita	8
---------------------	----------	-------	--	------------------	---

AVVOCATI

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 40	Al via il congresso del Triveneto		10
-------------	----------	-------	-----------------------------------	--	----

CONDOMINIO

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 44	Condominio ai giudici di pace con limiti su valore e tipologie	Saverio Fossati	11
-------------	----------	-------	--	-----------------	----

INNOVAZIONE E RICERCA

Stampa	14/04/16	P. 27	Zuckerberg e Hawking a caccia di alieni	Valentina Arcovio	12
--------	----------	-------	---	-------------------	----

IRAP

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 43	«Studi» dei medici senza Irap	Gianfranco Ferranti	14
-------------	----------	-------	-------------------------------	---------------------	----

DEONTOLOGIA ORDINI

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 45	L'equo processo vale anche per la giustizia degli Ordini	Marina Castellaneta	15
-------------	----------	-------	--	---------------------	----

GIOVANI COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore	14/04/16	P. 43	Giovani commercialisti a congresso a Padova		16
-------------	----------	-------	---	--	----

Studi di settore. Provvedimento dell'agenzia delle Entrate con regole e modalità per accedere anche quest'anno alla particolare disciplina di favore

Professionisti ancora senza premiale

Entrano solo amministratori di condominio e dentisti - Adesione possibile per 159 attività su 204

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

■ **Regime premiale** ancora out per i **professionisti**. Accesso consentito solo per amministratori di condominio (studio WK16U) e dentisti (YK21U). Niente da fare anche per gli agenti e rappresentanti di commercio (studi WG61, lettere da A ad H) e per i supermercati (WMO1U). Con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno, è stato pubblicato ieri anche il **provvedimento delle Entrate** che fissa le regole per poter accedere al regime premiale **per il 2016**. L'adesione (con riferimento ai dati 2015) sarà possibile solo per 159 studi di settore sui 204 approvati (l'anno scorso erano 157).

L'accesso

I soggetti che potranno usufruire dei benefici previsti dall'articolo 10 del Dl 201/2011 sono quelli

che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi almeno pari all'ammontare ritenuto congruo (ricavo o compenso puntuale) risultante dall'applicazione degli studi, che abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la cui posizione, sulla base di tali dati, risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai singoli decreti di approvazione.

I benefici

Per i contribuenti allineati con i requisiti previsti dal provvedimento sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo del Dpr 600/73, e articolo 54, comma 2, ultimo periodo del Dpr 633/72) e ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accer-

tamento (articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/72). Inoltre vengono limitati i termini per l'accertamento sintetico. La determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto)

Nel merito della vicenda, come ha precisato dall'agenzia delle entrate con la circolare 25/E/2012, va puntualizzato che i benefici non sono applicabili ai soci di società trasparenti congrue e coerenti, poiché il regime è riservato unicamente alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi.

Le modifiche agli studi

Con il provvedimento sono state altresì previste alcune modifiche alle istruzioni parte gene-

rale e a quelle specifiche di cui allo studio di settore VD42U (dove è stata eliminata una percentuale in corrispondenza del rigo C11), entrambe approvate con provvedimento del 29 gennaio scorso. In particolare le novità riguardanti le istruzioni parte generale concernono le modalità di compilazione dei dati contabili. In questa sede è stato previsto che la quota di redditi e di plusvalenze derivanti rispettivamente dall'utilizzo della cessione delle opere d'ingegno e di tutti gli elementi immateriali che non concorrono a formare il reddito sulla base della disciplina del patent box devono comunque essere indistintamente indicati nel quadro F degli elementi contabili, poiché il reddito complessivo di cui al rigo F28 dovrà essere comprensivo delle suddette quote di reddito o plusvalenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In cantiere. Pronto il Dpcm per la Conferenza unificata

Archivio dei numeri civici per la riforma del Catasto

Saverio Fossati

Arriva l'**Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu)**, prodromico, tra l'altro, alla **riforma del catasto** e al miglioramento dei dati del **censimento** della popolazione. È ormai pronto il decreto che regola la nuova banca dati realizzata dall'Istat e dall'agenzia delle Entrate. L'intesa per sboccare il provvedimento è all'ordine del giorno della Conferenza unificata di oggi. Dalla bozza del testo emerge come l'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu dovrà essere messa a punto entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

A dire il vero, ricordava il direttore delle Entrate Rossella Orlandi all'audizione del 7 ottobre scorso alla commissione

parlamentare sull'Anagrafe tributaria «buoni risultati sull'archivio degli stradari e dei numeri civici: a oggi 5.350 Comuni hanno completato le verifiche sui dati Istat». Sembrerebbe quindi (anche per evitare raddoppi di spese) che l'attività sinora svolta debba essere utilizzata nel nuovo archivio.

La questione resta una delle rotelle del complicato meccanismo della riforma del catasto (che il Def indica come obiettivo entro il 2018), perché dovrebbe

LA STRUTTURA

Il nuovo archivio nazionale (Anncu) sarà realizzato dall'agenzia delle Entrate e dall'Istat con il concorso indispensabile dei Comuni

passare da un allineamento generale della situazione degli immobili reale (rispetto a quanto risulta alle Entrate) che solo con l'aiuto dei Comuni è possibile realizzare. Proprio per questo, in primo luogo, i Comuni dovrebbero effettuare, tra l'altro, l'allineamento con gli indirizzi reali degli immobili (in particolare proprio con i numeri civici). Il rischio è infatti che la riforma, che vedrebbe nuovi valori catastali e locativi assegnati a ogni singola unità immobiliare, cada nel caos degli indirizzi sbagliati.


Per questo nella bozza dell'accordo si legge come «nei successivi sessanta giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalità

di inserimento e di modifica dei dati». Nell'archivio ci saranno le informazioni relative a «specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana» e quelle riguardanti la «lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonché il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana».

L'Anncsu si occuperà di mettere a disposizione della pubblica amministrazione, per l'intero territorio nazionale, informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni.

A questo punto l'Istat utilizzerà l'archivio per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali. Lo stesso Dpcm di 12 articoli, infatti, regola anche il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, per cui l'Istituto di statistica «entro il 31 dicembre 2017» deve effettuare «le attività preparatorie», incluse «le indagini pilota e le sperimentazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Edilizia. Per le Sezioni unite, se il Comune non risponde in 60 giorni il conteggio riparte

Abusivismo con prescrizione limitata

Guglielmo Saporito

■ Più difficile la **prescrizione dei reati urbanistici**, per la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione penale n. 15427, depositata ieri. Concludendo una vicenda di condoni edilizi nati dalla legge 47/1985 (cioè con procedure più volte prorogate fino al 31 dicembre 1993), i giudici hanno cristallizzato due principi sulla prescrizione quinquennale:

■ se si presenta al Comune istanza di accertamento di conformità (articolo 36, Dpr 380/2001), il processo è sospeso e quindi il quinquennio non decorre;

■ la prescrizione ricomincia a decorrere se il Comune non si pronuncia entro 60 giorni.

È quindi inutile che l'imputato o il difensore chiedano al giudice di mantenere a lungo sospeso il

processo, sperando nel fluire del quinquennio in attesa che l'ente si pronuncerà. Per meglio comprendere l'utilità della sentenza, giova ricordare che la condanna penale è un serio rischio per chi costruisce abusivamente, sia per le conseguenze professionali su imprese e tecnici sia perché gli articoli 31 e 44 del Dpr 380 prevedono che il giudice penale ordina la demolizione delle opere, se non ha già provveduto il sindaco.

Per frenare le macchine sanzionatorie amministrativa (comunale) e giudiziaria (penale), gli autori degli abusi ricorrevano a procedure intricate, chiedendo la sanatoria (possibile fino a tutto il 1993) o un accertamento di conformità nel caso in cui l'abuso risultasse genericamente sanabile: in tale situazione, per ragioni che la Cassazione ha più volte definito "im-


perscrutabili", i procedimenti amministrativi si arenavano e non rispettavano i corretti tempi di decisione (60 giorni dall'istanza di accertamento). Così, facendo leva sull'inerzia dei Comuni, gli imputati ottenevano lunghe sospensioni dei processi, che si concludevano quando gli enti si pronunciavano sfavorevolmente.

Ma anche in caso di provvedimento sfavorevole gli imputati ottenevano vantaggi, perché con poca lealtà, chiedevano comunque di calcolare a loro favore gli anni passati in attesa del provvedimento. Tutto ciò rendeva agevole accumulare i cinque anni entro i quali si consuma il potere sanzionatorio penale (compreso, quindi, il potere del giudice di disporre la demolizione). In sostanza, attraverso labirinti penali ed amministrativi, si generava

una sostanziale impunità.

Con la sentenza di ieri, la prescrizione penale resta di cinque anni, ma non subisce più interruzioni chieste per mera strategia processuale: l'imputato potrà far valere, come periodo valido ai fini del quinquennio, solo i primi 60 giorni dall'istanza di accertamento di conformità. Tutti gli altri periodi di sospensione del processo, ottenuti con poca trasparenza, non gli saranno utili ai fini del calcolo e quindi non danneggeranno il potere d'intervento della magistratura penale. Non potendo intervenire sulla durata della prescrizione (una modifica normativa non potrebbe essere retroattiva), la Cassazione snellisce quindi il procedimento, restituendo linearità e tempi definiti ai poteri giudiziari e all'operato dei Comuni.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dissesto idrogeologico, lotta senza quartiere

Tutto ebbe inizio con l'abrogazione della legge 183/89 che, a partire dagli anni 2003-2004, ha segnato un passo indietro verso una politica territoriale aggressiva e sconsiderata, vanificando ogni iniziativa di difesa del suolo e svuotando le risorse del Ministero, non solo sul piano finanziario, persino su quello delle idee e della affidabilità. A distanza di dieci anni, il dissesto idrogeologico in Italia è un'emergenza dimenticata, come l'aggressione di aree geomorfologicamente instabili o rese tali da quartieri, strade, infrastrutture (pure di grande importanza strategica) che hanno moltiplicato a dismisura le condizioni di pericolosità, vulnerabilità e rischio dell'ambiente e dei cittadini. Certo, il problema è di natura tecnica; ma oltre alla geologia coinvolge la sicurezza dell'intero paese e, quindi, tutti hanno il dovere di occuparsene e portare il loro contributo. Per questo motivo Singeop e Confprofessioni hanno acceso un faro sull'annosa questione, istituendo la Commissione permanente dissesto idrogeologico di Confprofessioni. Tante sono le giornate di sensibilizzazione sulla prevenzione dei dissesti attraverso la pianificazione e non si contano i dati, le statistiche, interventi di esperti, gente comune, politici, amministratori, rappresentanti sindacali. Sono maturi i tempi per una vera rivoluzione culturale volta essenzialmente alla conservazione del territorio. Il problema è essenzialmente educativo ed per questo che necessita la più vasta partecipazione. Spetta in primo luogo al mondo politico l'emana-zione di una legge appropriata, ma, nella realtà, di leggi ce ne sono tante, spesso ridondanti, di difficile interpretazione e applicazione. Si tratta piuttosto di individuare le figure responsabili, coinvolte nel processo di salvaguardia del territorio, fissare i loro compiti e le loro responsabilità, predisporre le fasi progettuali ed esecutive, i documenti accessori che devono elencare tutti i compiti da assegnare ai diversi soggetti interessati. Si tratta di mettere mano a un Piano nazionale di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico. Non c'è più tempo da perdere, dal momento che è impensabile fornire una soluzione definitiva per la tutela del territorio, per la sicurezza e il benessere dell'uomo.


Guglielmo Emanuele, presidente Singeop



Studi di settore, il 78% con il regime premiale

Sono 159 gli studi di settore che potranno godere del regime premiale per il 2015. È quanto emerge da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate pubblicato ieri. Per l'anno 2015, quindi, sono quasi il 78% degli studi che accederanno ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal Decreto salva Italia (Dl n. 201/2011). Il regime premiale si applica a tutti quegli studi, che per il periodo d'imposta 2015, in base all'articolo 10 della legge n. 46/1998 risultano congrui e coerenti con quattro tipologie di indicatori: efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza di gestione delle scorte, redditività e struttura. In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e prevedere l'indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti.

Giorgia Pacione Di Bello



Codice per gli appalti, il governo è pronto Ma non ci sono fondi per l'Anac di Cantone

Il caso

di **Sergio Rizzo**

C'è solo un problemino: i soldi. Raffaele Cantone aveva sommessamente fatto notare, in un documento pubblicato a fine gennaio, che difficilmente avrebbe potuto far fronte ai nuovi compiti assegnati all'autorità Anticorruzione da lui presieduta senza i denari necessari. Non quattrini in più, sia chiaro. Ma quelli già in cassa grazie anche ai risparmi, che tuttavia sono bloccati causa *spending review*. Cantone ne ha discusso con il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, con la sua collega delle Riforme Maria Elena Boschi e perfino con il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ricevendo da tutti assicurazioni e promesse. Finora, però, il piatto continua a piangere.

E non parliamo di compiti marginali, bensì di funzioni essenziali attribuite all'Anac dal nuovo codice degli appalti che il consiglio dei ministri approva domani. Funzioni che renderebbero necessaria una nuova iniezione di personale, quantomeno per colmare la differenza fra i posti oggi coperti, 302, e quelli previsti dalla pianta organica, 350. Iniezione, però, allo stato attuale impossibile. Per quale ragione? L'Anac fa parte della pubblica amministrazione. Quindi ogni spesa, anche se non fatta con soldi pubblici (l'Autorità viene finanziata dalle imprese controllate, con fondi privati), figura come spesa pubblica. Di conseguenza finisce statisticamente nel deficit statale. Il problema è tutto qui. E ora si tratta di risolverlo. Perché se

chi deve attuare una riforma fatta per mettere in crisi i meccanismi degli sprechi e della corruzione, responsabili secondo stime governative di un maggior costo medio del 40 per cento per le opere pubbliche in Italia non ha le risorse sufficienti per farlo, quella riforma parte già zoppa.

L'Autorità anticorruzione dovrebbe, per esempio, gestire tutta la partita dei commissari di gara incaricati di assegnare gli appalti non più sulla

La strettoia
I soldi sono bloccati dalla *spending review* ma Renzi avrebbe dato rassicurazioni

302

i posti oggi coperti all'Anac: la pianta organica del personale ne prevede però 350

40%

il maggior costo medio per le opere pubbliche in Italia a causa di sprechi e corruzione


base del massimo ribasso, considerato un sistema sciagurato e fonte di gravi distorsioni, ma dell'offerta più economicamente conveniente.

Va detto che fino all'ultimo le pressioni per limitarne la sfera d'azione si sono fatte sentire, eccome. C'era chi avrebbe voluto portare a 5 milioni la soglia delle aste al di sotto della quale i commissari sarebbero stati designati dalle stazioni appaltanti con i vecchi metodi. Il che avrebbe significato escludere dalle competenze di Cantone più del 90 per cento delle gare. Il tentativo pare adesso sventato: dal parlamento è uscita ora la proposta di fissarla a 150 mila euro. E anche se difficilmente quel limite verrà recepito dal governo, sarà complicato spostare

l'asticella verso tetti milionari.

C'è poi la questione del rating di legalità. A dare il voto alle singole aziende dovevano essere le Soa, società private che hanno il compito di qualificare le imprese di costruzione. Gli stessi soggetti che qualificano le aziende avrebbero avuto perciò anche il compito di assegnare il rating di legalità alle medesime. Un obbrobrio sanato con la proposta di attribuire questo incarico all'unico organo competente: l'Anac, appunto.

Quindi i passaggi, rognosisimi, che riguardano le concessionarie autostradali. Dopo un lungo braccio di ferro si era stabilito per queste l'obbligo di mettere a gara non meno dell'80 per cento dei lavori, limitando dunque l'assegnazione *in house* al 20 per cento. Prescrizione però del tutto inutile, vista l'inesistenza di sanzioni per chi non l'avesse rispettata. Sanzioni ora invece proposte, dalle multe fino alla revoca della concessione. Tutto sta a vedere cosa uscirà dal consiglio dei ministri, in questa materia come nelle altre. Ma una cosa è certa: dopo gli scandali degli ultimi giorni il codice degli appalti sarà il banco di prova per misurare l'influenza delle lobby sul governo.



La Fondazione Inarcassa (il braccio operativo sui temi della professione creato da Inarcassa, l'Ente previdenziale di ingegneri ed architetti) lancia un nuovo concorso a Napoli per la ristrutturazione del corpo centrale dell'ex biblioteca della Stazione zoologica «Anton Dorn». La struttura, storica sede dell'antico acquario inaugurato nel 1874, ha sede nella Villa Comunale del capoluogo campano ed il costo netto per i lavori è stimato in 2.340.000 euro.



Un vuoto riempito Il mondo della mediazione sociopolitica è stato smantellato. Al posto dei marginalizzati enti intermedi prendono spazio i più svariati operatori di un lobbismo ormai sempre più strisciante e particolaristico

LA RAPPRESENTANZA PERDUTA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI

di **Giuseppe De Rita**

Comincia a farsi strada il sospetto che non abbia giovato molto alla politica e al sistema la grande e reclamizzata epopea della disintermediazione. In nome del primato della rapidità decisionale abbiamo avuto, da Monti in poi, anni in cui si è molto lavorato allo smantellamento del mondo della mediazione sociopolitica e degli enti che per tradi-

zione ne sono stati protagonisti. Così, attraverso una volontaria giubilazione dei partiti, dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali e professionali, nonché degli enti locali sovracomunali (province, camere di commercio, comunità montane, ecc.) si è voluto creare un deserto della rappresentanza intermedia, nella convinzione che ciò potesse liberare la intenzionalità del governo e favorire insieme il rilancio delle molecole imprenditoriali del sistema.

Non mette conto di rinfacciare il tono, spesso truce, con cui tale operazione è stata condotta: si pensi ad alcune coatte campagne giornalistiche contro le Province, capaci di coinvolgere addirittura gli uffici della Bce; e si pensi alla cinica delegittimazione degli stessi strumenti concettuali


delle mediazioni (la coesione sociale, la concertazione, la contrattazione nazionale). Non ci siamo fatti mancare nulla sull'argomento, e alla fine fra potere di vertice e base si è creato il vuoto.

Non ci si è resi forse conto che quando c'è un vuoto, qualcuno lo va a riempire. E così sta avvenendo: al posto dei marginalizzati enti intermedi prendono spazio i più svariati operatori di un lobbismo sempre più strisciante e particolaristico, incapace di ragionare in termini di interessi generali. Nasce così un'altra epopea: quella dell'emendamento finalizzato, specifico, mirato; portato avanti da personaggi legittimati (si fa per dire) solo dalle loro effervescenti relazioni amicali, parapolitiche, finanziarie, magari sentimentali. Con un effetto del tutto stravagante: i politici, che hanno voluto la disintermediazione, si trovano circondati, premuti, circuiti, qualche volta addirittura ricattati, da gruppetti (da «quartierini») di un avventuroso lobbismo.

E il loro primato decisionale si dissolve nel mare del traffico

delle influenze, degli incontri, delle cene, delle telefonate, delle intercettazioni, del gossip, qualche volta delle inchieste giudiziarie. La epopea della disintermediazione avrebbe meritato un più elegante destino.

Ma se questa epopea declina, come sembra cominciare a declinare, cosa succede a livello dei corpi intermedi, almeno di quelli che in qualche modo non si sono dati per del tutto rottamati? In proposito si intravede una lenta rimessa in moto: qualche antico ceppo di rappresentanza sembra propenso ad intraprendere una lunga marcia di riaffermazione del proprio impegno organizzato e serio a rappresentare interessi collettivi; sono le organizzazioni che, in silenzio, si sono dannate di fatica per salvaguardare le proprie appartenenze, cioè i propri iscritti e le loro nuove istanze: la rappresentanza anche unitaria delle piccole e medie imprese; il sindacato confederale; alcuni consigli professionali; ed anche le stesse domate Province, che tornano a difendere gli interessi territoriali non coperti dalle responsabilità regionali



o dalle ambizioni extraurbane delle città metropolitane. Non si tratta, come potrebbe apparire, di un passo indietro. È piuttosto l'avvio silenzioso di un processo di nuova vitalità di alcuni soggetti intermedi; per ora è tutta in maturazione interna, ma sarà interessante vedere se essa avrà anche nei tempi medi un esito esterno, politicamente significativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pressioni
Quella che viviamo
adesso è l'epoca
dell'emendamento
finalizzato, specifico



Relazioni
Agiscono personaggi
legittimati (si fa per dire)
solo dalle loro
effervescenti amicizie

AVVOCATI

Al via il congresso del Triveneto

Si apre oggi il secondo congresso giuridico del Triveneto organizzato a Pordenone dalle Camere civili e dagli Ordini degli avvocati dal titolo «L'avvocatura tra novità, tradizione ed equilibrismi». Durante il congresso si parlerà anche della materia condominiale e della proposta - contraria al disegno di legge di delega al governo di riforma del Codice civile - di istituire un giudice ad hoc per la materia immobiliare così come per l'industria e per i minori. Il congresso si chiuderà sabato con l'assemblea dell'Unione triveneta degli Ordini degli avvocati.



INTERVISTA | Cosimo Ferri | Sottosegretario alla Giustizia

Condominio ai giudici di pace con limiti su valore e tipologie

Saverio Fossati

Nonostante la forte opposizione delle associazioni di proprietari e amministratori (si veda il Sole 24 Ore del 5 aprile scorso) al Ddl Ac 3672 sulla **riorganizzazione della magistratura onoraria**, che prevede il passaggio ai nuovi giudici di pace di tutto il contenzioso sul condominio, la Camera sembra orientata a non fare correzioni. Il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, segue alla Camera l'iter del Ddl.

Sottosegretario Ferri, crede che la magistratura onoraria possa affrontare la complessa materia con sufficiente preparazione?

La scelta di estendere la competenza del giudice di pace deriva dalla necessità di perseguire due obiettivi di fondo. Da un lato si vuole alleggerire la mole di contenzioso di cui sono attualmente gravati i magistrati togati concorrendo al tempo stesso migliorare la qualità della risposta di giustizia nell'ottica della sempre maggiore specializzazione del giudice di primo grado - tribunale e giudice di pace - nelle materie, ben definite, di rispettiva competenza. In relazione al-

l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia di condominio degli edifici ritengo necessaria una lettura della riforma che sia di ampio respiro in rapporto, cioè, agli altri interventi varati dal ministero della Giustizia nella stessa materia. Mi riferisco in particolare alla figura dell'amministratore di condominio che è stata ridisegnata per avere un professionista adeguatamente formato e preparato nel gestire le tensioni scaturenti dai rapporti tra condomini in modo tale da ridurre il possibile sbocco in controversia giudiziaria.

Ritiene che il filtro dei giudici di pace porterà a un sensibile alleggerimento del contenzioso di secondo grado sulla materia condominiale?

Di pari passo - come emerge chiaramente dall'impianto della riforma - è necessario investire nella formazione e, dunque, nella preparazione professionale dei giudici di pace. L'auspicio è che anche questo possa contribuire alla riduzione del contenzioso: come più volte ha avuto modo di sottolineare anche il ministro, non esiste infatti uno strumento unico che, da solo, può farci cogliere un risultato tanto ambizioso ma è indispensabile,

con una strategia complessiva, utilizzare tutte le risorse disponibili. In vista di tale obiettivo, che adesso coinvolge anche la magistratura onoraria, la selezione e la conferma nelle funzioni dei giudici di pace saranno condotte in base a nuovi criteri parametrati agli indicatori del livello di professionalità che a questi sarà richiesto. Ed è bene sottolineare, sul punto, come la formazione continua e la valutazione di professionalità che il testo prevede per i giudici di pace sia ora assimilabile, quanto a struttura e metodologia, a quella prevista per i togati.

Si possono meglio modulare le competenze, in sede di decreti legislativi?


I decreti delegati saranno, in futuro, chiamati ad attuare i principi oggi espressi nel Ddl e dovranno necessariamente tenere conto di tutte le indicazioni che

emergeranno nel prosieguo del dibattito parlamentare, che certamente offrirà ulteriori spunti costruttivi. Ritengo, personalmente, che in sede di esecuzione della delega vi siano ragionevoli spazi per modulare e differenziare la sfera di competenza del giudice di pace in materia condominiale calibrandone l'ampiezza in base, ad esempio, al valore e alla tipologia del contenzioso. Detto questo vorrei anche ribadire che, al di là di come saranno disegnati i decreti delegati, la nuova distribuzione del contenzioso in materia condominiale non inciderà sulla competenza del tribunale per ragioni di connessione, ovvero per tutte quelle controversie (di natura risarcitoria o in materia contrattuale o di appalti) che non siano collegate o che non trovino la loro *causa petendi* nelle questioni condominiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cosimo Ferri. Sottosegretario



Zuckerberg e Hawking a caccia di alieni

Insieme con Milner per una missione storica su Alpha Centauri



Prendete un cervello visionario come Stephen Hawking. Affiancatelo a un imprenditore miliardario russo come Yuri Milner e a un altro miliardario, e genio informatico, come Mark Zuckerberg. Quello che viene fuori da questa triade è un'idea che sembra folle, ma non lo è affatto. Insieme, infatti, hanno messo in piedi un team di scienziati e imprenditori con l'obiettivo di rendere possibili i viaggi interstellari.

Il nome del progetto è «Breakthrough StarShot» ed è stato lanciato l'altro ieri, non a caso il giorno del 55° anniversario in cui Yuri Gagarin divenne il primo uomo nello spazio. L'obiettivo è inviare una serie di nanosonde verso Alpha Centauri, la stella più vicina al Sole. Sarà un viaggio incredibile verso una stella che dista la bellezza di 4,37 anni luce, ovvero 41mila miliardi di km. Un'immensità. Basta pensare che la famosa sonda Voyager 1, lanciata nel 1977, ci impiegherebbe 30mila anni, considerato che in quasi 20 anni ha percorso appena - si fa per dire - l'equivalente di 18mila ore luce.

Hawking, Milner e Zuckerberg, invece, sono convinti che alle nanosonde basteranno solo 20 anni, perché capaci di toccare il 20% della velocità della luce (che è pari a 300mila km al secondo). L'idea è quella di far decollare un'«astronave madre» che, una volta nello spazio, rilascerà una flotta di un migliaio di nanosonde, leggere quanto un foglio di carta e tanto piccole da poter stare sul palmo di una mano. Spiegando le vele, larghe qualche metro e di pochi atomi di spessore, inizieranno l'epico viaggio verso Alpha Centauri, sospinte da una serie di potenti raggi laser inviati dalla Terra.


Ricreare questo «vento artificiale» sarà la sfida tecnologica più difficile: una serie di raggi laser prodotti da tante sorgenti dovrà, infatti, colpire i bersagli, generando, in un paio di minuti, 100 gigawatt, tanta energia quanta ne serve per far decollare uno space shuttle. La difficoltà starà anche nella precisione, perché il minimo errore potrebbe mandare all'aria tutta la missione.

Se tutto andrà bene, le nanosonde dovrebbero avvicinarsi alla meta in due decenni e da là scatteranno foto e invieranno informazioni. Poi ci vorranno altri quattro anni per riceverle sulla Terra. Quello che ci si aspetta è impossibile prevedere. Forse potremo individuare

nuovi esopianeti abitabili ed esplorare asteroidi. Di sicuro cambierà la nostra visione dell'Universo. «Starshot risponderà alla domanda se siamo soli», dice Pete Worden, direttore esecutivo del progetto ed ex direttore del centro di ricerca Ames della Nasa.


Il costo totale della missione dovrebbe aggirarsi tra i 5 e i 10 miliardi di dollari. Milner inizierà a coprire le prime spese con 100 milioni, ma poi il progetto sarà aperto a nuovi investitori. «Per la prima volta nella storia possiamo fare di più che guardare le stelle, le potremo raggiungere», ha spiegato l'imprenditore russo che, a 54 anni, ammette di volere vedere l'inizio di un'impresa che vede coinvolti scienziati di tutto il mondo, compreso Giancarlo Genta del Politecnico di Torino. Convinto dell'impresa è anche Hawking, secondo cui la missione verrà lanciata già nell'arco di una generazione. «Ora possiamo la prima pietra del prossimo, grande salto nel cosmo. Perché siamo esseri umani ed è nella nostra natura volare».

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI





Il viaggio
*L'imprenditore russo
Yuri Milner
e il cosmologo Stephen
Hawking
alla conferenza stampa
organizzata a New York: il
primo stanziamento
è di 100 milioni
di dollari. Sotto una delle
nanosonde*



20
anni
*È il tempo
che le sonde
impiegherebbero
a raggiungere
la stella
Alpha
Centauri*

60
mila
*È la velocità
in km
al secondo
che
toccheranno
le nano-
sonde*

Cassazione. Depositata ieri la sentenza delle Sezioni Unite che prende in esame l'autonoma organizzazione

«Studi» dei medici senza Irap

Per l'attività di gruppo che viene svolta in convenzione con il Ssn

Gianfranco Ferranti

Lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina di gruppo da parte di **medici convenzionati** con il Ssn non comporta per presunzione assoluta l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini dell'assoggettamento all'Irap. È il principio enunciato dalle Sezioni Unite della **Corte di cassazione** nella sentenza 7291/2016 depositata ieri, che ha incidentalmente affrontato anche le altre questioni concernenti le società semplici e le associazioni tra artisti e professionisti nonché l'impiego di personale con mansioni esecutive.

La Suprema corte ha affermato che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, comprese le società semplici e le dette associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, «costituisce ex lege, in ogni caso presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione», in quanto si tratta di soggetti «strutturalmente organizzati». In passato la giurisprudenza della Corte aveva, invece, prevalentemente ritenuto che gli associati avrebbero potuto dimostrare che il valore della produzione è essenzialmente frutto del loro lavoro professionale mentre l'organizzazione riveste un ruolo marginale. Tale linea interpretativa appariva condivisibile perché l'articolo 5, comma 3, del Tuir, che stabilisce l'equiparazione, ai fini dell'Irpef, delle associazioni tra artisti e professionisti alle società semplici, è richiamato ai fini dell'Irap soltanto nell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs

446/1997, riguardante l'ambito soggettivo, e non nell'articolo 2, in cui si afferma l'applicazione «in ogni caso» dell'Irap alle «società».

Le Sezioni unite hanno «salvato» le forme associative della medicina di gruppo perché «non sembra possano ravvisarsi i tratti dell'associazione fra professionisti» e costituiscono «modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi». Si ritiene, peraltro, più convincente l'affermazione, contenuta nell'ordinanza di rimessione 6330/2015 - riguardante un'analogha questione -, in base alla quale nei casi in esame «il reddito sembra derivare dal solo lavoro professionale dei singoli associati».

Nella sentenza in esame è

stato, altresì, precisato che l'attività di medicina di gruppo si caratterizza per l'utilizzo da parte dei medici «di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno» e che la sentenza di merito aveva accertato che «la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie di modesta e contenuta entità e che essa non vale a caratterizzare un'autonoma organizzazione (...) ma piuttosto è la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche». La Corte ha quindi ritenuto che non si configuri il presupposto impositivo.

Tale ultima precisazione appare importante ai fini della soluzione della questione, rimessa all'esame delle stesse Sezioni Unite con l'ordinanza 5040/2015, della rilevanza, ai fini dell'assoggettamento al tributo regionale, della collaborazione di un soggetto che svolge le funzioni di carattere esecutivo, che si ritiene risulti, nella maggioranza dei casi, indispensabile per l'esercizio della professione e non in grado di costituire quel surplus di attività «impersonale e aggiuntiva», tale da incrementare l'attività produttiva. La Corte ha, però, ribadito che il requisito dell'autonoma organizzazione si configura in presenza di personale dipendente e sembra fondare l'eccezione a tale principio sulla base della previsione dell'utilizzo della segretaria o dell'infermiere contenuta nell'accordo collettivo per lo svolgimento dell'attività di medicina di gruppo. La questione resta, quindi, ancora aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La denuncia



Le pronunce bloccate

Sul Sole 24 Ore del 7 aprile scorso la segnalazione che le tre sentenze a Sezioni unite sull'Irap dei piccoli non erano ancora state depositate dopo sei mesi dalla camera di consiglio



Corte europea dei diritti dell'uomo. Vanno rispettate le norme della Convenzione

L'equo processo vale anche per la giustizia degli Ordini

Pubblica udienza su misure cautelari per contestazioni di deontologia

Marina Castellaneta

I Consigli di disciplina degli **ordini professionali** sono tenuti a rispettare le norme sull'equo processo garantite dall'articolo 6 della **Convenzione europea** dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, a chi è accusato di aver violato delle regole deontologiche o di altro genere, va garantito il diritto a una pubblica udienza anche nel corso del procedimento per l'adozione delle sole misure cautelari.

È quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Blum contro Austria depositata il 1° aprile scorso, i cui principi so-

no destinati a valere al di là del caso di specie.

A rivolgersi a Strasburgo, un avvocato che era stato accusato di aver rappresentato due imputati che si accusavano a vicenda in un procedimento penale a loro carico per traffico di esseri umani. Il Tribunale di Linz aveva trasmesso la segnalazione sul comportamento del legale al Consiglio dell'Ordine degli avvocati che aveva avviato un procedimento disciplinare. Il Collegio di disciplina aveva deciso di sospendere il procedimento in attesa della chiusura del processo penale (che si era poi concluso con l'assoluzione), ma aveva adottato delle misure cautelari revocando il diritto di rappresentanza legale dinanzi al distretto di Linz. La decisione era stata adottata senza tenere un'udienza. Di qui, dopo i ricorsi interni, l'azione a Strasburgo.

Prima di tutto, la Corte ha precisato che un procedimento disciplinare in cui è in di-


scussione il diritto a esercitare la professione rientra nell'ambito delle controversie di carattere civile, con la conseguenza che l'articolo 6 della Convenzione europea va applicato. E questo - scrive Strasburgo - anche ai procedimenti sulle misure cautelari. Sul punto, infatti, la Corte ha abbandonato un approccio che automaticamente portava all'esclusione dell'articolo 6 nei procedimenti cautelari. Di qui, l'obbligo di garantire l'indipendenza e l'imparzialità del collegio di disciplina, e altre ulteriori misure di salvaguardia che devono essere individuate sul piano interno, senza che ciò pregiudichi l'effettività delle misure cautelari.

Strasburgo ammette che era in gioco un interesse pubblico e la tutela della reputazione della professione legale nonché l'amministrazione della giustizia, però, nell'applicazione di misure cautelari che hanno un particolare im-

patto, come il divieto di esercizio della professione, devono essere assicurate le garanzie alla base dell'equo processo. E questo anche quando il fondamento delle misure provvisorie è in un parallelo processo penale.

Se è poi vero che non esiste un diritto assoluto a un'udienza, soprattutto nei casi in cui l'organo giudicante può basarsi su fatti non contestati e su memorie scritte, è anche vero che il rifiuto di tenere un'udienza «può essere giustificato solo in casi eccezionali». Il legale aveva chiesto un'udienza prima della decisione sulle misure cautelari, ma l'organo di disciplina aveva respinto la richiesta. Un diniego ingiustificato tanto più che, guardando i tempi della decisione, è evidente che il collegio non ha mostrato alcuna urgenza nell'adozione delle misure. Di qui la violazione dell'articolo 6 sull'equo processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ungdcec. Al via oggi

Giovani commercialisti a congresso a Padova

■ Al **commercialista revisore** è dedicato il 54° congresso dell'**Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili** che comincia oggi a Padova, presso il Centro Culturale Altinate/San Gaetano, e si conclude sabato con l'assemblea nazionale dell'associazione. «La revisione legale è un tema che sta molto a cuore alla professione – spiega il presidente dell'Unione, Fazio Segantini – perché offre interessanti possibilità di lavoro, inoltre recentemente ci sono state importanti novità nei principi contabili nazionali e internazionali e vogliamo restare al passo con la materia». Resta però ancora irrisolta la questione della prova extra tirocinio per diventare revisore. A novembre c'è stato un tavolo tecnico a cui è stata invitata anche l'Unione e allora venne detto che entro dicembre sarebbe stato emanato un regolamento sulla revisione. «Ad ora però – racconta Segantini – il regolamento ancora non è stato emanato, di conseguenza molti colleghi si trovano in uno sgradevole limbo». L'Unione, durante l'incontro di novembre, al ministero aveva chiesto di permettere lo svolgimento della prova da revisore durante una delle tre prove per l'esame di Stato, idea che era stata accolta. Un'altra richiesta era quella di poter svolgere il tirocinio da revisore anche durante il biennio professionalizzante così da allineare i tempi del tirocinio per esame di Stato e esame per il revisore. Un aggiornamento sul regolamento – anticipa Segantini – potrebbe arrivare da Caterina Garufi, dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia presente alla tavola rotonda di venerdì. I lavori di oggi aprono alle 15 la prima relazione è affidata al vice ministro dell'Economia, Enrico Zanetti.

Fe.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

